



## Comune di Vicenza

### SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA A CARATTERE TEMPORANEO IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI PRIVI DI ALLOGGIO IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI

L'anno duemilaventisei, addì .....del mese di ....., con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge

#### TRA

Il Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241) rappresentato dalla Dirigente del Settore Servizi Sociali, Partecipazione, Lavoro e Pari opportunità, dott.ssa Micaela Castagnaro, nata a Verona il 20/07/1962;

#### E

L'Ente.....con sede legale a .....in ... C.F./P.I....., nella persona del legale rappresentante....., nato a..... il..... e residente a....., abilitato alla sottoscrizione del presente atto

#### PREMESSO CHE:

- con determinazione n. del , si è proceduto all'inserimento dell'Ente ..... nell'Elenco dei soggetti qualificati in grado di offrire servizi di accoglienza a carattere temporaneo , dato atto che si è proceduto, con esito positivo, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dallo stesso in sede di domanda iscrizione nell'elenco;
- esiste la necessità di garantire a nuclei familiari e/o persone singole che si trovano temporaneamente prive di una collocazione abitativa la disponibilità di un alloggio con servizio educativo al fine di realizzare gli obiettivi previsti nei Progetti Quadro redatti dal servizio sociale professionale del Comune di Vicenza;
- trattasi di servizio non compreso tra le unità di offerta della L.R. n.22/2002 e successivi provvedimenti applicativi;
- l'Ente .....detiene a titolo di proprietà/locazione/altro n. ...appartamenti completamente arredati, siti a Vicenza, in via.....;

#### SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue:

##### ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Ente ..... mette a disposizione n. ...alloggi completamente arredati, da destinare al servizio di accoglienza temporanea di nuclei familiari e/o persone singole in situazione di emergenza o fragilità abitativa e, nello specifico:

- n... appartamento composto da .... ubicato in Via.....;
- n... appartamento composto da .... ubicato in Via.....;

L'Ente gestore dichiara che l'immobile è a norma e possiede tutte le certificazioni di conformità nonché i requisiti previsti dai regolamenti e dalle normative vigenti in materia di edilizia e urbanistica ed igienico sanitarie. L'Ente gestore oltre ad offrire accoglienza abitativa garantisce un servizio educativo individualizzato al fine di realizzare gli obiettivi previsti nei progetti personalizzati redatti dal servizio sociale professionale del Comune.

#### **ART. 2 – MODALITÀ DI ACCOGLIENZA E PRESTAZIONI**

I nuclei familiari e/o le persone in condizioni fragilità sociale ed economica presentano un'eterogeneità significativa sul piano della condizione di bisogno che può articolarsi in diverse dimensioni: sociale, relazionale, lavorativo, abitativo, educativo, riabilitativo ed assistenziale, etc.

L'attivazione di interventi residenziali, anche supportati da specifiche attività educative, è finalizzato a conseguire il raggiungimento della maggiore autonomia possibile nonché l'integrazione nel contesto lavorativo e sociale.

Il Servizio sociale, in collaborazione con il referente della struttura, predisporrà il **Progetto Quadro** che individuerà, tra l'altro, gli obiettivi da raggiungere ed i tempi di monitoraggio;

Il progetto verrà periodicamente verificato e monitorato dall'assistente sociale competente, che mantiene la titolarità della presa in carico della situazione e potrà essere modificato anche in base agli elementi forniti dall'utente/nucleo familiare o dai diversi soggetti che collaborano nella realizzazione di progetto.

#### **ART. 3 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

Destinatari delle accoglienze sono i nuclei familiari residenti nel Comune di Vicenza, in carico ai Servizi Sociali, privi di una rete adeguata all'accoglienza, in situazione di grave disagio abitativo temporaneamente emergenziale e di particolare fragilità socio economica che determina l'incapacità di reperire autonomamente una sistemazione abitativa. Il nucleo familiare e/o la persona singola per usufruire dell'alloggio dovrà sottoscrivere l'"*accordo di ospitalità temporanea*", nel quale saranno stabiliti gli obblighi del beneficiario, l'eventuale utilizzo in coabitazione dell'alloggio, i tempi e le modalità di compartecipazione delle spese dell'alloggio.

#### **ART. 4 – ONERI DELL'ENTE GESTORE**

L'Ente gestore si impegna a:

- garantire la disponibilità dell'alloggio per il periodo di vigenza dell'Elenco;
- a consegnare l'alloggio in buono stato di manutenzione per quanto riguarda gli impianti e l'arredo;
- impiegare personale educatore in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione;
- ad utilizzare eventuali volontari per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori professionali retribuiti, garantendo peraltro la gratuità delle loro prestazioni;
- nominare un responsabile tecnico dell'attività, tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento del servizio, e comunicarne il nominativo prima dell'avvio del servizio;
- comunicare tempestivamente al servizio sociale competente ogni grave violazione da parte degli ospiti della struttura;
- sottoscrivere, al momento dell'accoglienza del nucleo nell'alloggio, l'accordo di ospitalità temporanea, nel modello allegato alla presente e inviarne copia al servizio sociale inviante;
- garantire continuità e completezza delle prestazioni,
- redigere, in accordo con il servizio sociale inviante, il Progetto Quadro entro il termine di 60 giorni dall'accoglienza del nucleo;
- redigere trimestralmente una relazione delle attività e degli obiettivi raggiunti rispetto al progetto, da trasmettere al servizio sociale inviante.
- concordare con il servizio inviante l'eventuale chiusura anticipata dell'accoglienza dei nuclei accolti, al fine di garantire una adeguata transizione ad eventuali progettualità alternative, in particolare nel caso di presenza di minori;
- sia nel caso di chiusura anticipata del progetto di accoglienza, che in caso mancato rinnovo del progetto di ospitalità, l'ente gestore e il Servizio inviante collaboreranno al

fine di conseguire l'uscita del nucleo nei termini stabili. Nel caso il nucleo continui ad occupare l'alloggio oltre il termine dato, l'ente gestore dovrà attivarsi per rientrare nella disponibilità dell'alloggio.

#### **ART. 5 – STANDARDS TECNICI E NORME DI SICUREZZA**

L'Ente gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del d.lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, di tutte le normative generali e particolari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; ad esso è demandata la gestione della sicurezza dei locali utilizzati per la gestione delle prestazioni oggetto della presente convenzione e del personale a qualunque titolo ivi impiegato.

L'Ente gestore:

- adotta altresì ogni atto necessario a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi.
- garantisce inoltre la piena conformità delle attrezzature utilizzate alle esigenze del servizio e ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

#### **ART. 6 – OBBLIGO DI APPLICAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI VIGENTI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO**

L'Ente gestore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nei servizi di cui al presente accordo i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

#### **ART. 7 – OBBLIGO DI ASSICURAZIONE DEL PERSONALE**

L'Ente Gestore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'Ente Gestore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante e di indennizzo da parte della medesima.

#### **ART. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA**

L'Ente Gestore è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone o alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui alla presente convenzione, esonerando espressamente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità.

Nello specifico, dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi degli ospiti inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nel periodo di permanenza nell'alloggio, nonché per eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti presenti. L'Ente Gestore provvederà a dare comunicazioni scritte di tali atti al Settore Servizi Sociali.

In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, l'Ente Gestore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata.

#### **ART. 9 – DURATA DELL'ACCORDO**

Il presente accordo decorre dal ..... e fino al..... potrà essere eventualmente rinnovato con espresso provvedimento, previo accertamento della sussistenza di ragioni di pubblica utilità sociale e convenienza economica.

#### **ART. 10 – CORRISPETTIVO**

Per l'accoglienza abitativa con servizio educativo oggetto del presente accordo, il Comune riconoscerà all'Ente gestore un corrispettivo giornaliero di € ..... , IVA esclusa se dovuta, per l'utilizzo dell'alloggio....., comprensivo dei seguenti costi:

- canone di affitto;
- spese per interventi di manutenzione ordinaria

- spese per oneri fiscali e assicurativi;

Il Comune si impegna altresì a corrispondere per il servizio educativo la tariffa oraria di € 25,35, iva esclusa.

**Il corrispettivo verrà riconosciuto solo per i periodi di utilizzo dell'alloggio autorizzati dal Settore Servizi Sociali.**

In via straordinaria, nel caso di inserimento di nuclei multi problematici, su valutazione e richiesta dell'assistente sociale referente del caso e conforme parere della E.Q. "servizi sociali territoriali", le ore settimanali di servizio educativo potranno essere aumentate, per un periodo di tempo limitato.

Nel caso di permanenze prolungate dei nuclei accolti (di durata superiore all'anno), senza che vi siano stati positivi riscontri in merito al raggiungimento degli obiettivi di autonomia/integrazione concordati, il servizio educativo potrà subire, in accordo con l'Ente Gestore, una riduzione del numero di ore inizialmente previste nel Progetto Quadro.

**Restano a carico del nucleo accolto le spese per le utenze domestiche che dovranno essere sostenute direttamente o rimborsate al soggetto gestore nei termini e con le modalità stabilite dall'accordo di ospitalità temporanea.**

#### **ART. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ**

Il Comune di Vicenza può, in ogni momento, esercitare attività di controllo sullo svolgimento delle prestazioni al fine di accertare l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione.

#### **ART. 12 – INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE**

In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, ciascuna delle parti dovrà diffidare l'inadempiente al rispetto degli impegni assunti. Nel caso del persistere dell'inadempimento sarà ammesso il recesso dalla presente convenzione con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto. E' causa di risoluzione del contratto la violazione da parte dell'Ente Gestore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabile sul sito internet del Comune di Vicenza alla pagina [amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice di comportamento e codice etico](#). Costituisce altresì causa di risoluzione del presente contratto la violazione dell'obbligo di cui all'art. 53 comma D.Lgs. 165/2001, a norma del quale "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

#### **ART. 13 – CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, le parti si impegnano ad esperire un tentativo di composizione amichevole. Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione amichevole della controversia il foro competente è quello di Vicenza.

#### **Art. 14 – Riservatezza e trattamento dei dati personali**

Il Comune di Vicenza, titolare del trattamento dei dati personali, si avvarrà dei soggetti inseriti in Elenco in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati personali che saranno da esso trattati per l'esple-

tamento del servizio.

Il soggetto gestore dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del responsabile del trattamento, impegnandosi a vigilare sull'operato dei soggetti da esso autorizzati al trattamento e di eventuali propri sub-responsabili del trattamento.

E' fatto divieto al soggetto gestore ed al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento dell'attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati da parte del soggetto gestore in qualità di responsabile del trattamento rappresenta condizione imprescindibile per l'espletamento del contratto.

#### **ART. 15 – ALTRE DISPOSIZIONI**

1. L'Ente Gestore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità, perfezionato in data 9/10/2025 tra Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, a cui il Comune ha aderito con delibera della Giunta comunale n. 211 del 3 dicembre 2025, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture consultabile al link: [https://servizi2.comune.vicenza.it/amministrazione/trasparente/cmsammtrasparente.php/altri\\_contenuti/corruzione/protocollo\\_di\\_legalita](https://servizi2.comune.vicenza.it/amministrazione/trasparente/cmsammtrasparente.php/altri_contenuti/corruzione/protocollo_di_legalita), accettandone incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Per quanto non disciplinato dal presente atto si fa rinvio all'Avviso Pubblico finalizzato alla creazione di un elenco aperto di soggetti qualificati in grado di offrire servizi di accoglienza a carattere temporaneo in favore di nuclei familiari privi di alloggio in carico ai servizi sociali, sottoscritto per accettazione all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione.

#### **ART. 16 - REGISTRAZIONE**

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico del soggetto richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Vicenza

per l'Ente Gestore

Il Dirigente dei Servizi Sociali  
dott.ssa Micaela Castagnaro

Il Legale rappresentante

documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 Dlgs 7/3/2005 n.82e s.m.i.)

(firma digitale)

---